

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

**SERVIZIO DI CONTRATTAZIONE 1**

U.O. Settori Conoscenza

Risposta a nota prot. n 16118 del 18/06/2014

Prot. ARAN E. n. 0011076/2014 del 19/06/2014

**ARAN - Protocollo Uscita**



**N.0012334/2014 del 11/07/2014**

Seconda Università degli Studi di Napoli  
Viale Beneduce n. 10  
81100 Caserta  
[protocollo@pec.unina2.it](mailto:protocollo@pec.unina2.it)

Oggetto: diverso utilizzo delle somme stanziare per le progressioni economiche orizzontali.

Con la nota in riferimento la Seconda Università degli Studi Napoli chiede se, considerata l'attuale vigenza della legge n. 122/2010, art. 9, comma 21, nell'ambito dell'autonomia della contrattazione collettiva integrativa, sia possibile destinare le risorse disponibili per le progressioni orizzontali per finalità di produttività.

Si osserva che la legge summenzionata e s.m.i. ha disposto, per gli anni dal 2011 al 2014, il blocco delle carriere a qualsiasi titolo denominate, con la conseguenza che le eventuali progressioni attuate in tale periodo possono avere soltanto effetti giuridici.

Consegue che le somme espressamente accantonate per le progressioni economiche non possono essere utilizzate, ma devono essere portate *"in aumento delle risorse dell'anno successivo"*, come espressamente stabilisce l'art. 88, comma 5, del CCNL 16/10/2008, il quale precisa anche che deve essere *"fatta salva la specifica finalizzazione già precedentemente definita"*.


Tale ultima disposizione, che trova il suo fondamento giuridico nell'esigenza di tutelare le scelte effettuate delle parti nei contratti integrativi nel tempo definiti, non può, però, essere ostativa alla piena utilizzazione delle risorse del Fondo per la produttività e va opportunamente valutata nel contesto delle norme che disciplinano la contrattazione integrativa.

Infatti, allorché le citate risorse, non potendo essere utilizzate secondo le finalità stabilite in precedenza confluiscono nuovamente nel Fondo per la produttività, le stesse rientrano a pieno titolo nella disponibilità delle parti che, in sede di contrattazione collettiva integrativa, congiuntamente possono stabilire di destinarle ad altro istituto del Fondo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tale principio trova anche conferma nella nota n. 17635 del 27 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e finanze – Ragioneria Generale in risposta a nota di un istituto universitario e che si allega in copia.

Del resto, una diversa interpretazione della suddetta clausola contrattuale impedirebbe di fatto di erogare tutte le risorse del Fondo con la conseguenza che quelle destinate alla progressioni rimarrebbero "congelate", non potendo essere utilizzate per la loro finalità originaria.

Il Direttore  
Dott.ssa Elvira Gentile

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Elvira Gentile', written in dark ink.

Scuola Sup. Sant'Anna  
Protocollo 0002691 (A)  
Del 14/03/2014

Class. 2014 - IV/2

RPA: SIGNORINI Antonella  
CDS:  
CC: BARDI Luca



## Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale  
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico

Ufficio XVI

MEF - RGS - Prot. 17635 del 27/02/2014

14 MAR. 2014

Roma,

Alla Scuola Superiore Sant'Anna  
Direzione Generale  
Piazza Martiri della Libertà n. 33  
56127 Pisa (PI)

Protocollo n.  
Rif. prot. entrata n. 97969 del 27.11.2013  
Allegati n.  
Risposta a nota 0012788 (P) del 27.11.2013

**OGGETTO:** Richiesta parere su modifica destinazione risorse accantonate per progressioni economiche orizzontali (PEO):

Con la nota indicata a margine codesto Ateneo fa presente che:

- con accordo di contrattazione integrativa stipulato tra le parti il 2 dicembre 2010 sono state concordate progressioni economiche orizzontali (PEO) per un importo pari ad euro 31.066 annui per ciascuna annualità del triennio 2010-2012;
- a valle di quell'accordo, ad oggi, l'amministrazione non ha provveduto a realizzare tali progressioni economiche orizzontali.

Il parere verte sulla assentibilità alla richiesta di parte sindacale di poter rinegoziare la destinazione di tali somme - in quanto non utilizzate ai fini originariamente previsti - e renderle quindi nuovamente disponibili per altro istituto contrattuale.

La richiesta di parere in oggetto, pur nella sua linearità, investe due distinte problematiche che saranno di seguito discusse:

- a. La possibilità da parte della delegazione trattante di modificare, di comune accordo ed in ogni caso previa certificazione dell'organo di controllo, un contratto integrativo precedentemente siglato per una sezione non posta in essere dall'Amministrazione.
- b. Il corretto utilizzo di risorse non erogate, rispetto alla annualità di riferimento del fondo sul quale tali risorse sono rese disponibili, a causa di ritardi delle procedure che conducono alla realizzazione di progressioni economiche orizzontali.

BC

a) *Possibilità da parte della delegazione trattante di modificare un accordo precedentemente siglato, per una sezione non posta in essere dall'amministrazione*

Con riferimento a tale profilo, va preliminarmente registrato che non sono intervenute, prima della richiesta di rinegoziazione, contestazioni in ordine alla esigibilità del contratto integrativo regolarmente siglato né da parte di singoli dipendenti né da parte sindacale. In tale particolarissima ed eccezionale situazione, ove in tempo utile per non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa, si ritiene che - di concerto fra le parti ed in ogni caso nel rispetto della verifica prevista dal primo comma dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 - sia facoltà delle parti intervenire nella materia già precedentemente regolata.

b) *Corretto utilizzo delle risorse non erogate per progressioni economiche orizzontali rispetto alla annualità di riferimento del fondo sul quali tali risorse sono rese disponibili*

Con riferimento a tale profilo è opportuno fare presente che, anche sulla scorta dell'orientamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, condiviso da questa Ragioneria generale dello Stato, non risulta possibile retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse (la data del primo gennaio è identificata in base ai disposti del primo comma dell'articolo 79 del CCNL 16 ottobre 2008).

La stessa Aran, con parere 399-5F4, riferito al comparto EE.LL., tuttavia con una struttura contrattuale sovrapponibile nella fattispecie qui di interesse a quella delle Università, evidenzia chiaramente:

*"[...]Si ritiene, infatti, che l'attivazione delle selezioni per la progressione economica orizzontale, per evidenti e semplici ragioni di trasparenza e correttezza dei comportamenti, debba essere sempre portata a conoscenza di tutti i lavoratori, preventivamente rispetto all'anno da valutare, in modo da consentire agli stessi, in partenza, uguali possibilità di partecipazione. Sotto questo profilo è evidente che, sapendo di essere oggetto di valutazione per la progressione economica orizzontale, sulla base dei criteri precedentemente adottati, ciascun lavoratore potrà adottare, autonomamente, le conseguenti decisioni in ordine ai contenuti, qualitativi e quantitativi, della propria prestazione lavorativa ritenuti più idonei al conseguimento dell'obiettivo di un trattamento economico più elevato."*

Ne consegue che il processo che conduce al riconoscimento individuale di attribuzione di una progressione economica a carattere orizzontale (sinteticamente identificabile in *i.* verifica della disponibilità di risorse all'uopo destinate, vincolate o meno; *ii.* contratto integrativo; *iii.* certificazione da parte dell'organo di controllo; *iv.* emanazione del bando che consenta ex-ante ai dipendenti la partecipazione alla selezione in base ai principi di selettività di cui al titolo III del decreto legislativo n. 150/2009; *v.* approvazione della graduatoria ed assegnazione delle progressioni economiche ai dipendenti risultati vincitori) va incardinato in una *consecutio-temporis* stringente di cui unicamente la fase conclusiva, nel rispetto del principio di non retrodatazione, si traduce nel diritto al riconoscimento del titolo acquisito.

In termini applicativi, rispetto alla problematica specificamente quesita, ne discende che le corrispondenti risorse contrattuali non utilizzate né più utilizzabili con riferimento alle pregresse annualità del fondo, debbono essere di necessità portate in aumento delle risorse dell'anno successivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 88 ultimo comma del CCNL del 16 ottobre 2008. Esse rientrano quindi nella disponibilità delle poste sottoposte a contrattazione integrativa dalle parti, che ne cureranno la destinazione alla luce della non ripetibilità delle economie a questo titolo specificamente realizzate.

Il Ragioniere Generale dello Stato

